## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III<sup>a</sup> SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

## COMUNICATO UFFICIALE N. 156/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma 26 Marzo 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

## Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Prof. Pierfrancesco Grossi, Dott. Alessandro Luciano, Avv. Nicolò Schillaci - Componenti; Dott. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1) RICORSO DELL' U.S.D. CASTELSARDO AVVERSO LE SANZIONI :
  - INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL'ART. 19 C.G.S. PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. SATTA PIERGIACOMO;
  - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. CHIERICO GIAMPAOLO, INFLITTE SEGUITO GARA CASTELSARDO/ASTREA DELL'11.3.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 121 dell'8.3.2009)

La C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dall'U.S.D. Castelsardo di Castelsardo (Sassari) in due distinti appelli, li respinge.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata, e addebitarsi quella non versata.

2) RICORSO DEL CALC. MELE MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.3.2009 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7 E 17 DEL VIGENTE STATUTO F.I.G.C. E 39 NOIF (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 12.3.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mele Marco e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 26 Marzo 2009

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete